

**ACCORDO TERRITORIALE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
"MILANO CITTÀ TURISTICA"**

(art. 19 e segg. D.Lgs. n. 81/2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

Addì, 6 novembre 2019 presso la sede di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in Corso Venezia, 47 - Milano, si sono incontrati:

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Marco Barbieri
Umberto Bellini
Pierantonio Poy

Filcams – CGIL Milano

Marco Beretta

Fisascat – CISL Milano Metropoli

Paolo Miranda


Uiltucs Lombardia

Giovanni Gazzo
Michele Tamburrelli

Le Parti, come sopra rappresentate, hanno raggiunto il seguente accordo.

Visti

- il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "Decreto Dignità") convertito nella Legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha modificato la disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mantenendo le deroghe previste per le attività stagionali individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- l'articolo 75 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL che prevede una specifica disciplina per i contratti a tempo determinato stipulati, in località a prevalente vocazione turistica, per gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno riconducibili a ragioni di stagionalità;
- il verbale di Intesa del 17 aprile 2019 tra Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL con il quale i firmatari hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 66 bis (ora articolo 75) del CCNL Terziario e hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018;
- l'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto da Confcommercio e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che, *"... ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, Confcommercio e CGIL, CISL, UIL e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi."*;
- l'Accordo Integrativo al CCNL Terziario sottoscritto il 26 settembre 2017 da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL che prevede, in coerenza con gli Accordi Interconfederali del 26 novembre 2015 sulla rappresentanza e del 24 novembre 2016 per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale, la volontà delle Parti firmatarie di arginare fenomeni di *dumping* soprattutto retributivo e di garantire normali condizioni di concorrenza tra le imprese;
- l'Accordo del 4 giugno 2019 tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria Filcams – CGIL Milano, Fisascat – CISL Milano e Metropoli e Uiltucs Lombardia per



il contrasto al *dumping* contrattuale nel settore del Terziario e con il quale viene riconfermato il ruolo centrale delle Parti nella sottoscrizione di intese territoriali.

Premesso che

- le Parti, con il presente Accordo, intendono dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 75 del CCNL Terziario nonché a quanto definito in sede di Intesa nazionale il 17 aprile 2019 in tema di contratti a tempo determinato in località a prevalente vocazione turistica;
- le Parti firmatarie del CCNL Terziario hanno preso atto che le imprese ubicate in determinate località a prevalente vocazione turistica, pur non esercitando attività a carattere stagionale, secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno;
- le Parti sopra citate hanno concordato che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;
- per tali contratti è prevista una specifica regolamentazione, demandata dal D.Lgs. n. 81/2015 alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 dello stesso decreto legislativo, relativa alla durata, ai limiti quantitativi, alle proroghe, ai rinnovi nonché agli intervalli temporali previsti per le riassunzioni;
- l'economia milanese nel corso degli ultimi anni ha capitalizzato la ripresa avviata dopo l'evento EXPO 2015, aumentando l'attrattività turistica anche attraverso l'organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere, mostre, festività in aggiunta ai tradizionali flussi turistici;
- gli indicatori statistici rilevano una fase di ripresa economica ed occupazionale caratterizzata da elementi di discontinuità e, nell'area milanese, livelli superiori rispetto alla media regionale e nazionale. L'ISTAT e il Comune di Milano infatti evidenziano che nel 2018 in Italia il tasso di occupazione era pari al 58,8%, in Lombardia era pari al 67,7% e a Milano si attestava al 71,3%;
- i dati elaborati dall'Assessorato del Comune di Milano registrano la continua crescita dei turisti presenti nell'area milanese, che ad agosto 2019 sono stati 733.111, pari al 6,9% in più rispetto ad agosto 2018 e nella sola città di Milano 536.293, pari a 8,4% in più rispetto ad agosto 2018;
- Milano è stata individuata quale sede del vertice mondiale della cultura del 2020 dal Forum internazionale delle città, che la riconosce quale modello positivo per l'offerta culturale e per come sta gestendo i temi dell'inclusione sociale, della creatività, della riduzione delle distanze tra centro e periferia e dell'impegno sociale, identificando la cultura come asse principale e *best practice* per la sua crescita ininterrotta da EXPO 2015;
- la scelta di Milano come una delle sedi dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali 2026, avrà un impatto moltiplicatore sulla città consolidando la posizione di Milano come città vocata anche ad ospitare eventi globali non solamente sportivi;
- il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Milano è finalizzato a rendere la città sempre più interconnessa con il resto del mondo, attraverso una serie di obiettivi che guideranno lo sviluppo urbano nei prossimi anni, superando le barriere fisiche, sociali ed economiche tra il centro città e i quartieri periferici, anche attraverso la riqualificazione delle aree ferroviarie;
- è responsabilità sociale delle Parti offrire soluzioni sui temi dell'occupazione e dello sviluppo delle competenze professionali in grado di rispondere e di anticipare i fabbisogni delle imprese e più in generale dei territori, evitando di disperdere la professionalità e l'esperienza dei lavoratori;
- anche per le aziende del settore commercio e dei servizi sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, fiere, mostre, festività ecc.;



- le Parti intendono promuovere l'occupazione nell'area milanese offrendo regole condivise, certe ed esigibili, a lavoratori ed imprese, ponendosi l'obiettivo di creare le condizioni per il mantenimento del lavoro di qualità, anche valorizzando l'anzianità lavorativa e sviluppando il sistema delle relazioni sindacali esistenti nel settore del Terziario.

Le Parti convengono quanto segue

I Visti e le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Territoriale.

Articolo 1

Località a prevalente vocazione turistica e attività interessate

Le Parti individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 75 del vigente CCNL Terziario e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica il Comune di Milano e le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho – Pero, in quanto caratterizzate da un andamento economico assimilabile a quello delle attività stagionali.

Integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, i contratti:

1. aventi come luogo di lavoro il Comune di Milano:

1.1. stipulati da datori di lavoro che svolgono le attività sotto individuate con i relativi C.S.C. - Codice Statistico Contributivo, attribuiti dall'INPS ai sensi dell'articolo 49 della legge 88/1989:

Attività	C.S.C.
Attività commerciali	701xx - 702xx - 70301
Attività di musei, gestione di luoghi e monumenti storici	20101 - 30101 - 70706
Gestione di parcheggi e autorimesse	70401
Organizzazione di convegni	70708
Attività di noleggio autoveicoli	70708

1.2. per i seguenti periodi:

- a) periodo natalizio: dall'ultima domenica di novembre alla 3^a domenica di gennaio;
- b) periodo pasquale: dalla domenica precedente a quella successiva alla Pasqua;
- c) periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre.

Ulteriori periodi potranno essere individuati con successivi accordi in relazione a particolari eventi, manifestazioni, mostre ecc.

2. aventi come luogo di lavoro le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho – Pero stipulati da datori di lavoro che partecipano a fiere, eventi, esposizioni per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni antecedenti e successivi al termine delle manifestazioni stesse.

Articolo 2

Condizioni di applicabilità

Il presente Accordo è applicabile esclusivamente dai datori di lavoro individuati dall'articolo 1 che:

- 1. siano associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano;
- 2. applichino e rispettino integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL;
- 3. versino a Ebiter Milano i contributi previsti dall'art. 23, comma 1, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
- 4. non utilizzino contratti di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 e non



utilizzino, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015;

5. non svolgano le attività individuate dal D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
6. siano privi di Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell'ambito della Città Metropolitana di Milano.

Fermo restando quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, nelle aziende ove siano costituite RSA/RSU nell'ambito della Città Metropolitana di Milano, si terrà, presso la sede di Confcommercio Milano e con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Territoriale, un confronto al fine di sottoscrivere un accordo aziendale per l'attivazione delle assunzioni a tempo determinato ai sensi del presente Accordo.

Articolo 3 Adesione all'Accordo Territoriale

I datori di lavoro che intendono aderire al presente Accordo dovranno presentare a Ebiter Milano specifica richiesta di adesione all'Accordo contenente le dichiarazioni di:

1. voler aderire all'Accordo Territoriale e rispettare le condizioni ivi previste;
2. essere associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano;
3. rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria.
4. versare a Ebiter Milano i contributi previsti dall'art. 23, comma 1, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Le dichiarazioni saranno rese attraverso il modello di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo e pubblicato sul sito internet di Ebiter Milano, da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite PEC all'indirizzo info@pec.ebitermilano.it.

Le richieste di adesione presentate dai datori di lavoro verranno esaminate da una Commissione costituita presso Ebiter Milano.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, Ebiter Milano trasmetterà allo stesso una ricevuta di conformità che avrà una validità di 1 mese a decorrere dal suo rilascio. Entro tale termine dovranno essere effettuate le relative assunzioni.

I datori di lavoro dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente Accordo.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di adesione e/o in assenza dei dati richiesti, Ebiter Milano trasmetterà al datore di lavoro una dichiarazione di irricevibilità della richiesta.

Articolo 4 Disciplina applicabile

Per i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente Accordo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, relativa alla durata del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 2), al numero complessivo dei contratti (articolo 23, comma 2, lett. c)), agli intervalli temporali previsti per le riassunzioni (articolo 21, comma 2), alle causali per proroghe e rinnovi (articolo 21, comma 01).

Le Parti convengono che i contratti a tempo determinato stipulati, anche per sommatoria, ai sensi del presente Accordo non potranno avere una durata complessiva superiore a 36 mesi (1 mese = 30 gg).

I lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, punto 1. del presente Accordo non potranno essere trasferiti in unità operative ubicate al di fuori del Comune di Milano.



Articolo 5
Diritto di precedenza

Il lavoratore assunto a tempo determinato ai sensi del presente Accordo che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi di lavoro (1 mese = 30 giorni) anche per effetto di più rapporti stagionali, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei predetti rapporti a termine.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel singolo contratto di assunzione e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sempre che non sia stato licenziato per giusta causa o per motivi disciplinari, non si sia dimesso o le parti non abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo di prova o per risoluzione consensuale.

Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

In attuazione di quanto previsto ai commi precedenti, i datori di lavoro porteranno a conoscenza dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti richiesti l'intenzione di assumere a tempo determinato o indeterminato.

Articolo 6
Normativa

I periodi di lavoro effettuati ai sensi del presente Accordo, anche in caso di successione di contratti, verranno computati nell'anzianità di servizio del lavoratore ai fini della maturazione degli scatti di anzianità nonché ai fini della permanenza nel livello stabilita dall'articolo 113 - Quinto livello - punti 21, 23, 24 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni non si applica la disciplina del periodo di prova.

Articolo 7
Validità

Il presente Accordo scadrà il 31 gennaio 2021. Al fine del rinnovo del presente Accordo, le Parti si incontreranno entro ottobre 2020 per monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione dello stesso sulla base dei dati elaborati da Ebiter Milano.

Quanto contenuto nel presente Accordo ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.


Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Filcams – CGIL Milano

Fisascat – CISL Milano Metropoli

Uiltucs Lombardia



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The top signature is the largest and most prominent, followed by a smaller one in the middle, and a third one at the bottom.

Allegato 1

**RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ACCORDO TERRITORIALE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
"MILANO CITTÀ TURISTICA"**

sottoscritto il 6 novembre 2019 da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Filcams – CGIL Milano, Fisascat – CISL Milano Metropoli, Uiltucs Lombardia

Il sottoscritto							
in qualità di legale rappresentante/delegato della Società							
Numero totale dipendenti		di cui part time		di cui a t.determinato		di cui apprendisti	
Codice Fiscale					Partita IVA		
Matricola INPS							
con sede legale in						Prov	
Indirizzo						CAP	
e-mail	@						
telefono							

Preso atto:

- di quanto contenuto nell'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica" sottoscritto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza e Filcams – CGIL Milano, Fisascat – CISL Milano Metropoli e Uiltucs Lombardia il 6 novembre 2019;
- di essere consapevole che il mancato rispetto delle condizioni previste per l'adesione all'Accordo Territoriale determina l'irricevibilità della presente richiesta.

Dichiara sotto la propria responsabilità

- la volontà di aderire all'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica";
- di essere associato ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- di versare i contributi a favore di EbiTer Milano previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL Terziario;
- di non utilizzare contratti di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 e non utilizzare, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015;
- che l'azienda non rientra nel campo di applicazione dell'elenco allegato al D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni;



- che non vi sono Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nella Città Metropolitana di Milano;
- che la richiesta di adesione riguarda numero assunzioni a termine ai sensi dell'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica"; livello di inquadramento; n. ore se part time
- di effettuare le assunzioni entro e non oltre 1 mese successivo alla data del rilascio della ricevuta di conformità da parte di Ebiter Milano;
- che nei singoli contratti di assunzione verrà espressamente prevista la possibilità del lavoratore di esercitare il diritto di precedenza disciplinato dall'articolo 5 dell'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica";
- che al fine di consentire ai lavoratori, aventi i requisiti previsti dall'articolo 5 dell'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica", di esercitare il diritto di precedenza verrà portata a conoscenza degli stessi l'intenzione di assumere a tempo determinato o indeterminato;
- che il/i lavoratore/i assunto/i ai sensi dell'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica" svolgeràà/svolgeranno attività lavorativa:

nel Comune di Milano

dichiara, inoltre,

- di svolgere l'attività sotto indicata:

- | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Attività commerciali | <input type="checkbox"/> 701xx | <input type="checkbox"/> 702xx | <input type="checkbox"/> 70301 |
| <input type="checkbox"/> Attività di musei, gestione di luoghi e monumenti storici | <input type="checkbox"/> 20101 | <input type="checkbox"/> 30101 | <input type="checkbox"/> 70706 |
| <input type="checkbox"/> Gestione di parcheggi e autorimesse | 70401 | | |
| <input type="checkbox"/> Organizzazione di convegni | 70708 | | |
| <input type="checkbox"/> Attività di noleggio autoveicoli | 70708 | | |

- che i contratti saranno stipulati per i seguenti periodi:

- periodo natalizio: dall'ultima domenica di novembre alla 3^a domenica di gennaio
- periodo pasquale: dalla domenica precedente a quella successiva alla Pasqua
- periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre

nelle Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho – Pero

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità,

- di esonerare espressamente Ebiter Milano da qualsiasi responsabilità per attestazioni false e/o inesatte e mendaci dichiarazioni.

Luogo, data _____

Firma _____
(rappresentante legale/delegato)

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto.....

C.F.

nella sua qualità di legale rappresentante/delegato dell'azienda, presa visione dell'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, consente a Ebiter Milano e a Confcommercio Milano il loro trattamento per le finalità connesse all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo Territoriale "Milano Città Turistica" del 6 novembre 2019.

Luogo, data _____

Firma _____
(rappresentante legale/delegato)

